



La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 16/06/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

PERNA GABRIELE, Presidente
NATALI ANTONIO IVAN, Relatore
LISI PIETRO, Giudice

in data 16/06/2023 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- sull'istanza di correzione relativa al R.G.R. n. 311/2021

proposto da

-

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso l

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Nazario Sauro, 8 72100 Brindisi BR

elettivamente domiciliato presso dp.brindisi@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A200624_2020 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A200624_2020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A200624_2020 IRAP 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

ELEMENTI IN FATTO E DIRITTO

Rileva questo Collegio come, in passato autorevole dottrina, partendo dall'osservazione che "l'errore materiale si contrappone all'errore di giudizio", ha affermato, in una logica restrittiva, che "la correggibilità è in funzione dell'errore non del giudizio o della formazione del giudizio" ovvero della volontà precettiva espressa dal Giudice, ma della documentazione del giudizio" e, quindi, della sua materiale esternazione. Altro autore, fedele a questa ricostruzione rigorosa, ha affermato che l'errore rettificabile identificato, sulla scorta della relazione preliminare, con l'errore materiale, e' l'errore che "non riguarda la formazione logica della sentenza", perchè "il giudice ha correttamente ragionato ed ha completamente e chiaramente voluto", ma che si sostanzia ""in una difformità tra il concetto della sentenza e la sua materiale espressione" perchè il giudice" nel tradurre in iscritto il suo pensiero (...) è incorso involontariamente in qualche omissione o in qualche inesattezza".

Invero, però, la giurisprudenza e la dottrina più recenti, hanno superato la dicotomia tradizionale fra i due tipi di errori, accogliendo, peraltro, una concezione "nuova e evolutiva" di errore, correggibile con tale strumento processuale, quale omissione non solo di tipo materiale, ma anche inerente alla portata contenutistica del precetto giudiziale, purchè ricorrano le stringenti condizioni che si vanno a precisare.

Significativa, a tal riguardo, è la pronuncia della Suprema Corte Sez. U, n. 16037 del 2010 che, provvedendo su un errore di tipo omissivo in relazione alla mancata disposizione della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, ha affermato il seguente principio: "è da considerare errore materiale qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, oppure una statuizione obbligatoria di carattere accessorio anche se a contenuto discrezionale".

La sentenza, tenendo conto dei significativi apporti della giurisprudenza penale, ha ammesso la correzione materiale ex art. 287 c.p.c. per le statuizioni che avrebbero dovuto essere emesse dal giudice senza margine di discrezionalità in forza di un obbligo normativo, per poi estenderla a qualsiasi errore anche non omissivo, ogniqualvolta vi sia la necessità di esternare nel provvedimento una statuizione obbligatoria, consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto limitatamente discrezionale. In virtù dei suddetti principi, la Suprema Corte SS.UU. n. 16415/2018 – estendendo ulteriormente la portata del procedimento di correzione - ha affermato il principio per cui "la mancata liquidazione delle spese nel dispositivo può essere corretta come errore materiale ma nella motivazione deve essere indicata la condanna della parte soccombente".

Invero, come condivisibilmente sostenuto, la possibilità di utilizzare la procedura della correzione degli errori materiali in ipotesi di omessa liquidazione delle spese processuali è funzionale alla realizzazione dei principi costituzionali ed eurounitari della ragionevole durata del processo e del giusto processo.

L'art. 111 Cost., nel canonizzare il principio del giusto processo, reca l'affermazione per cui "la legge deve assicurare la ragionevole durata del processo" (comma 2).

Orbene, Il procedimento di correzione degli errori materiali appare il più consono a salvaguardare l'effettività di tale principio, di derivazione convenzionale, che impone al giudice, anche nell'interpretazione della disciplina relativa di rimedi processuali, di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della causa, evitando l'inutile dispendio di attività processuali, non giustificate nè dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, nè da effettive garanzie di difesa.

Tale rimedio garantisce maggiore celerità rispetto agli ordinari rimedi impugnatori, che ai sensi dell'art. 288 c.p.c., comma 4, le parti processuali rimangono libere di proporre relativamente alle parti corrette delle sentenze.

Orbene, delineato il quadro interpretativo vigente, e' opportuno su quali siano le omissioni, suscettibili di essere emendate.

E questo Collegio ritiene si debba muovere proprio dalla pronuncia in materia di omessa distrazione delle

spese, con la quale la Suprema Corte ha ritenuto introducibile, in sentenza in sede di correzione, anche “una statuizione obbligatoria, consequenziale a contenuto predeterminato”, così come da quella in materia di scarto fra motivazione e dispositivo.

Quanto alla prima pronuncia, si deve ritenere che il principio in questione possa essere esteso - in chiave evolutiva e secondo un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata - a tutti quei profili decisori omessi ma che abbiano contenuto vincolato, imponendosi al Giudice il rispetto anche del legittimo affidamento delle parti a che un comando giudiziale non sia integrato con statuizioni omesse ma, ragionevolmente, imprevedibili, perchè non eteroimposte.

Fondamento dell'istituto della correzione materiale può essere individuato nell'esigenza di evitare la moltiplicazione delle vicende processuali, come la proposizione di appelli che la correzione, latamente intesa, potrebbe evitare.

Limite insuperabile deve ritenersi, invece, proprio la tutela dell'affidamento riposto dalle parti in un certo assetto regolatorio, ovvero quello definito dalla sentenza; parti che devono essere tutelate da decisioni giudiziali “a sorpresa” non prevedibili con l'ordinaria diligenza.

Ciò, in armonia con quel diritto ad giusto processo che ha fondamento non solo convenzionale e sovranazionale nell'art. 6 Cedu ma anche costituzionale nell'art. 111 Cost.

Nondimeno, tale affidamento, a giudizio di questo Collegio, non è richiamabile a fronte di statuizioni “vincolate”, come la condanna relativa ad un garante o ad un debitore solidale, quando, con la sentenza sia stato accertato, rispettivamente, il debito dell'obligato principale o del condebitore.

Non sembrano esistere preclusioni logiche o derivanti da norme espresse a che il Giudice possa, in sede di correzione materiale, esplicitare il nome di un obligato, una volta che il debito sia stato accertato.

Così facendo un'applicazione –evolutiva- dello stesso insegnamento della Suprema Corte, quando una decisione alla luce degli atti di causa abbia natura vincolata come la condanna di un garante a tenere indenne l'obligato, perché a ciò tenuto dalla legge o da un titolo negoziale e il Giudice disponga la correzione, mediante l'inserimento della relativa statuizione, le parti non potranno invocare alcuna lesione dell'affidamento riposto nella decisione della controversia.

Ciò premesso, nel caso di specie, la parte richiede di precisare che l'importo di cui alla sentenza è indicato quale costo debba essere deve considerarsi al lordo – e non al netto – dell'Iva.

Con sentenza n. 164/2022, pronunciata in data 9 febbraio 2022 e depositata il 11 maggio 2022, questa Corte di Giustizia, definitivamente pronunciando, accoglieva parzialmente il ricorso “rideterminando i maggiori ricavi non fatturati (e quindi non dichiarati) in euro 15.648,00”.

Nella succitata sentenza, a pagina 6 veniva statuito che “Ciò premesso, deve moltiplicarsi il numero di tovaglioli di 1690,01 (pari al 60 per cento) per il prezzo medio di un coperto (euro 25,00), al netto dell'Iva, ottenendo come risultato euro 42.250,00, che, dunque, corrisponde, induttivamente, al totale dei ricavi incassati dal Sig. Da tale somma vanno poi decurtati i ricavi contabilizzati e dichiarati dal contribuente per l'attività di ristorazione, pari ad euro 26.602,00, giungendo al risultato di euro 15.648,00, che vanno considerati come maggiori ricavi non fatturati (e quindi non dichiarati).”

Evidenzia parte istante come il prezzo medio di un coperto, a differenza di quanto statuito, sia stato determinato dalla stessa agenzia delle entrate in € 25,00 al lordo dell'iva e non al netto come erroneamente statuito.

Il prezzo medio di un coperto al netto dell'IVA ammonta ad € 22,73.

Conseguenza di tale errore materiale l'erronea determinazione numerica, compiuta dalla Corte, in relazione ai ricavi non fatturati.

Orbene, alla luce delle predette coordinate concettuali, e, dunque, dell'estensione dello strumento deflattivo alle ipotesi di un contenuto omissivo, ma predeterminato (e, dunque, oggettivamente prevedibile), non può non trovare accoglimento l'istanza de qua.

Trattasi, infatti, di un mero errore materiale, sub specie, di un lapsus calami che ha avuto, a sua volta, l'effetto di originare un errore di calcolo la cui revisione appare inidonea a ledere l'affidamento delle altre parti processuali.

Dunque, deve essere corretto il costo unitario, così come l'importo indicato a titolo di ricavo.

P.Q.M.

- a) accoglie l'istanza e, per l'effetto, dispone che il prezzo medio di un coperto, indicato in € 25,00, deve intendersi - e leggersi - al "lordo dell'Iva" e non, come scritto, e, non "al netto";
- b) dispone, altresì, che l'importo di 42.250,00 (indicato, nel corpo della sentenza, quale ricavo complessivo) deve intendersi - e leggersi - come euro 38025,225.

Così deciso in Brindisi il 16.6.2023

IL RELATORE

(Antonio Ivan Natali)

IL PRESIDENTE

(G. Perna)